



Studio Associato

Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

Via del Campaccio, 6
20034 San Giorgio su Legnano (MI)

tel: 0331400582

email: info@studio-colombo.com

web: studio-colombo.org

C.F. e P.IVA 10208700152



Gianluca Colombo
n. 1612 C.P.O. Milano

Pierpaolo Colombo
n. 1578 C.P.O. Milano

Cristiano Grimaldi
n. 2677 C.P.O. Milano

1. LEGGE DI BILANCIO 2024- LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

È stata pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 la [Legge n. 213 del 30 dicembre 2023](#).

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta

1. TAGLIO AL CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Viene prevista una nuova **riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti**, dopo le misure adottate nel 2023.

In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

- **6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;**

- **7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.**

L'esonero NON verrà applicato sulle mensilità aggiuntive, quali 13ma e 14ma, che verranno pertanto riconosciute a contribuzione piena.

Si attendono ora le indicazioni dell'INPS per la piena operatività della misura.

2. MODIFICHE IN AMBITO PENSIONISTICO

Si elencano le diverse novità in ambito previdenziale:

- QUOTA 103

Si riconosce anche per il 2024 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con "Quota103", ma con alcune penalizzazioni per chi matura i requisiti nel corso del 2024.

Al **trattamento pensionistico anticipato** può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, abbia un'**età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni**.

Per i soli soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata:

-è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo,

-è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente.

-per i lavoratori del settore privato il trattamento decorrerà trascorsi 7 mesi, dalla maturazione dei requisiti.

I lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, rimangono in servizio possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota



proprio carico di contribuzione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

- **APE SOCIALE**

Viene **confermata per tutto il 2024** la disciplina dell'**Ape sociale**, che consiste in una indennità erogata dall'Inps prima di maturare i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia o anticipata.

Rispetto alla versione precedente viene previsto con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

- **OPZIONE DONNA**

Si **conferma per tutto il 2024 Opzione donna**, con un aumento di un anno - da 60 a 61 anni - del requisito anagrafico.

- **RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA RETRIBUZIONE**

In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata, con anzianità contributiva successiva al 31.12.1995, possono **riscattare i periodi antecedenti al 1° gennaio 2024** compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato, **non coperti da contribuzione** né soggetti ad alcun obbligo contributivo, equiparandoli a periodo di lavoro, **per un massimo di 5 anni**, in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili (con importo minimo di 30€ per rata e senza interessi). Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso (in tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo).

3. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI PRODUTTIVITA'

Si conferma la riduzione dal 10% al **5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività** erogati nell'anno 2024.

Si ricorda che la suddetta detassazione è ammessa previa stipula di un accordo sindacale ed è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità o efficienza.

4. NUOVI LIMITI DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFITS

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, **viene portato** da 258,23 € (valore previsto dall'art. 51, c. 3 D.P.R. n. 917/198) **a 1.000,00 € il tetto di esenzione dei fringe benefit** aziendali (buoni spesa, buoni carburante, auto uso promiscuo, alloggi, polizze extraprofessionali ecc.) comprendendo anche il rimborso delle somme per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, e del gas naturale, nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, sostenute dai dipendenti.

È previsto un **ulteriore incremento** della soglia di esenzione **a 2.000,00 €, esclusivamente ai lavoratori con figli a carico**. Questi ultimi devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, tramite espressa richiesta.

5. DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

Fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi; il datore di lavoro sconterà dal modello F24 del mese l'importo erogato al lavoratore. Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 40.000€, nel periodo d'imposta 2023.

6. ISCRO (CASSA INTEGRAZIONE LAVORATORI AUTONOMI)

Viene riconosciuta, previa domanda da presentarsi entro il 31.10 di ogni anno di fruizione, una indennità straordinaria in favore dei soggetti autonomi iscritti alla Gestione Separata che:

- hanno prodotto nell'anno precedente un reddito non superiore a 12.000€ e inferiore al 70% della media conseguita nei due anni precedenti;
- sono in regola con il versamento dei contributi e non sono titolari di pensione o altri trattamenti equivalenti.

La misura è pari al 25% della media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti rispetto a quello in cui si è registrata la perdita, è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa, ha un importo minimo di 250€ e massimo di 800€.

7. INCREMENTO DEL BUONO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILI NIDO E DI FORME DI SUPPORTO PER BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE

Viene stabilito un **incremento Bonus asili nido**, unicamente per i nuclei familiari con i seguenti **requisiti**:

- con un **figlio (o più figli), nato dopo il 01.01.2024**,
- a condizione che nel nucleo sia presente **almeno un altro figlio**, di età inferiore a dieci anni, e
- che il medesimo nucleo abbia un valore di **ISEE non superiore a 40.000 euro**.

Gli importi per il 2024 sono i seguenti:

Bonus nido/baby-sitter IMPORTI IN VIGORE	Bonus nido/baby sitter AUMENTI 2024 PER LE FAMIGLIE CON I REQUISITI (2 FIGLI SOTTO I 10 ANNI)
3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;	+ 600 euro
2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro;	+ 1100 euro annui
1.500 euro annui per i casi in cui l'ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all'ISEE.	--

8. DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

Per il triennio 2024-2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un **esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice** fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Per il solo 2024 l'esonero è riconosciuto in presenza di 2 o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

9. ESTENSIONE IMPORTO CONGEDO PARENTALE (CD. MATERNITA' FACOLTATIVA)

Vengono **ampliate le indennità per il congedo parentale** successivo al congedo di maternità obbligatorio, previsto **alternativamente per uno dei genitori, entro i primi sei anni di vita del bambino**. Nel dettaglio:

CONGEDO PARENTALE INDENNIZZATO 2024	CONGEDO INDENNIZZATO A REGIME (dal 2025)
2 mensilità all'80%	1 mensilità all'80%
	1 mensilità al 60%
Restanti mensilità al 30%	Restanti mensilità al 30%

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

10. AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Per il triennio 2024-2026 i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura del reddito di libertà, è riconosciuto l'esonero al 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000€ annui riparametrato su base mensile.

La misura spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine, 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

2. RIFORMA FISCALE – LE NOVITA' PER IL 2024

Il [D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023](#) (Decreto di revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) introduce, per il periodo d'imposta 2024, le seguenti novità fiscali:

1. REVISIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF

Le aliquote IRPEF, per il solo anno 2024, da 4 diventano 3.

Il secondo scaglione (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d'imposta 2023) viene assorbito dal primo che, pertanto, nel periodo d'imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con aliquota marginale del 23%, **generando un evidente risparmio di tassazione nei contribuenti interessati**.

Gli scaglioni di reddito saranno pertanto così sintetizzati:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%



2. MAXI-DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Per periodo di imposta 2024 ai contribuenti:

- a) titolari di reddito d'impresa, imprese individuali, imprese familiari e società di persone;
- b) esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo,

il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene maggiorato - ai fini della determinazione del reddito - di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

CONDIZIONI

L'agevolazione spetta a **condizione** che:

- a) i soggetti hanno **esercitato l'attività nel** periodo d'imposta **2024 per almeno 365 giorni;**
- b) l'impresa si trovi in condizioni di **normale operatività,**
- c) l'impresa realizzi un **incremento occupazione**. Pertanto il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell'esercizio 2023
- d) il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 debba essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d'imposta 2023.

ENTITA' AGEVOLAZIONE

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al **minore tra:**

- **il costo** effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- **l'incremento del costo complessivo** del personale dipendente rispetto a quello relativo all'esercizio 2023

ULTERIORE AGEVOLAZIONE

È prevista una **maxi deduzione aggiuntiva del 10%** (130% complessivo) nel caso in cui sia effettuata **assunzione a tempo indeterminato di:**

- **i lavoratori svantaggiati o con disabilità;**
- le **donne** di qualsiasi età **con almeno due figli** di età minore di 18 anni o **prive di un impiego regolarmente retribuito** da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- le donne vittime di violenza;
- **i giovani** ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- **i lavoratori** con sede di lavoro situata in **regioni "svantaggiate"** secondo particolari criteri
- i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'entrata in vigore dell'agevolazione è subordinata all'emanazione di un apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs.

3. DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE – NOVITA' REGIME IMPATRIATI

Il D.Lgs n. 209/2023 introduce importanti novità sul regime fiscale dei lavoratori cd. "impatriati", rendendo più stringenti i requisiti di accesso.

Il nuovo regime degli impatriati si applica **ai contribuenti che**, a decorrere **dal** periodo di imposta **2024**, **trasferiscono la residenza in Italia** e che producono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Per detti contribuenti **il reddito di lavoro concorre** alla formazione del reddito complessivo limitatamente **al 50%** entro il limite annuo di 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:



- A. i lavoratori **non devono essere stati** fiscalmente residenti in **Italia nei tre periodi d'imposta precedenti** il loro trasferimento, aumentati rispettivamente a sei e sette anni se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure da un'impresa del medesimo gruppo.
- B. i lavoratori **si impegnano a risiedere** fiscalmente **in Italia per almeno cinque anni**;
- C. l'attività lavorativa deve esser prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
- D. i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione**
- E. lo sconto è limitato ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero

Si prevede, inoltre, una maggiore agevolazione con detassazione al 60% nel caso in cui il lavoratore trasferito in Italia abbia figli minori.

La durata del regime è di 5 anni, decorrenti dal primo periodo di imposta in cui è avvenuto trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d'imposta successivi

In attesa delle circolari operative che non mancheranno di pervenire nei prossimi giorni, il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente

Studio Colombo